

*“Regolamento per la disciplina delle sedute del Consiglio comunale e della Giunta comunale e delle commissioni comunali in videoconferenza da remoto”*

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 23.03.2022

## **INDICE**

Art. 1 Sedute in videoconferenza da remoto

Art. 2 Norma di rinvio

Art. 3 Entrata in vigore

## Art. 1 Sedute in videoconferenza da remoto

1. Per esigenze particolari o in casi di emergenze o di impossibilità di partecipazione da parte dei componenti del Consiglio comunale o della Giunta comunale o del Segretario comunale le sedute del Consiglio o della Giunta possono essere svolte in videoconferenza, con partecipazione da remoto.
2. Le Commissioni, e gli uffici per le attività istruttorie, possono utilizzare la videoconferenza come modalità di semplificazione dell'attività amministrativa, in modo compatibile con le disposizioni del presente regolamento, fatti salvi i divieti espressi da fonti normative primarie.
3. La seduta in videoconferenza con collegamento da remoto in modalità sincrona richiede in ogni caso la possibilità per tutti i componenti, compreso il Segretario comunale, di intervenire da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale. A tale fine l'Amministrazione si doterà di programmi idonei.
4. La seduta in videoconferenza, anche in sedi diverse dal Comune, è considerata valida nella modalità di "sede virtuale", se sussiste la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza da remoto.
5. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza e, nel caso, con la verbalizzazione a cura del Segretario comunale.
6. La convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, contiene l'indicazione dei dati necessari per il collegamento a distanza.
7. Per le sedute del Consiglio comunale la pubblicità della seduta è garantita mediante un collegamento simultaneo con i consiglieri comunali, nelle forme che saranno ritenute più idonee, e altresì assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità d'intervento, ovvero, in mancanza di un collegamento in modalità differita, con la pubblicazione della registrazione audio o audio-video della seduta nel sito istituzionale del Comune. Salvo i casi di seduta segreta, la seduta potrà essere dichiarata a porte chiuse e in videoconferenza senza collegamento con il pubblico, per motivate ragioni tecniche.
8. La pubblicità delle sedute, presenziali o in videoconferenza, può essere sospesa qualora si discuta di questioni personali, si sia in presenza di apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti o demeriti di individui, o di questioni che rivestono il carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali discussi.
9. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche.
10. Le sedute della Giunta comunale possono avvenire in modalità di videoconferenza, con le modalità previste per le sedute del Consiglio comunale in quanto compatibili con la segretezza della seduta.
11. Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Sindaco e al Segretario comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in modalità audio-video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter partecipare alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea.

12. Il Segretario comunale attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale al momento dell'apertura della seduta nonché al momento del voto per coloro che siano collegati via telematica, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a) del d.lgs. n. 267/2000.
13. La seduta, dopo l'appello nominale da parte del Sindaco, si intende valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i *quorum* previsti dal regolamento consiliare, dallo statuto, dalla legge.
14. Le modalità di intervento sono definite al momento dell'apertura della seduta dal Sindaco, esponendo ai presenti in sede e a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento del Consiglio comunale.
15. Al termine di ogni votazione il Sindaco ne dichiara l'esito. Il Segretario comunale provvede alla verbalizzazione del risultato della votazione prendendo nota del voto espresso da ciascuno dei presenti.
16. La seduta si intende aperta nell'ora in cui il Sindaco ha provveduto all'appello dei presenti, facendone dare atto espressamente nel verbale della seduta.
17. La seduta può prevedere la presenza presso la sede comunale o in collegamento mediante videoconferenza da parte dei componenti.
18. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione da parte del Sindaco.
19. In presenza di temporanee disfunzioni o di altre cause che impediscano il collegamento in videoconferenza, il Sindaco sospende temporaneamente la seduta. Alla ripresa, il Segretario comunale procede all'accertamento dei presenti
20. Se le disfunzioni persistono, il Sindaco dichiara chiusa la seduta aggiornandola ad altra ora o data.
21. Alla seduta in videoconferenza del Consiglio comunale partecipano altresì gli eventuali Assessori esterni e altri soggetti autorizzati, con possibilità di intervento.
22. La verbalizzazione delle sedute del Consiglio comunale o della Giunta comunale spetta al Segretario comunale, salvo i casi di impedimento o di conflitto di interessi. In tali casi il Segretario è sostituito da un componente dell'organo.
23. Nelle sedute segrete o limitate ai soli componenti degli organi e al Segretario comunale, il Sindaco, all'atto del collegamento, invita ciascun partecipante a dichiarare, sotto la sua responsabilità, che quanto accade nel corso della seduta non è visto né ascoltato da soggetti non legittimati ad assistere, e ad impegnarsi a non effettuare alcuna registrazione. L'invito e la dichiarazione sono inseriti nel verbale della seduta.

## Art. 2 Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, le disposizioni comunitarie, nonché le disposizioni del Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale.

### Art. 3 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione dello stesso nell'Albo pretorio *on line*.